Atto T0B0C3	
 Settore T Ecologia e Ambiente	
 Servizio AU Ecologia e ambiente	
 U.O. 0031 Aria	
 Ufficio TARI Emissioni	
 C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente	
 Autorizzazione Elettrodotti	
 N. Reg. Decr. 327/2015 Data 14/09/2015	
 N. Protocollo 88109/2015	
 Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A Zona di Treviso.	
 Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed	
 esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kV	
 in comune di Carbonera.	
 IL DIRIGENTE	
 VISTA la domanda n. PLA-TV713 in data 9.01.2015 con la	
 quale Enel Distribuzione S.p.A Divisione Infrastrutture	
 e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla	
 costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea	
 elettrica:	
 1) Interramento di un tratto di linea MT in derivazione	
 dalla linea aerea denominata MT Carbonera verso cabina	
 esistente Via IV Novembre in comune di Carbonera;	
PREMESSO:	
 - che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo	
 del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione	
Pag. 1 di 7	

è stata presentata da parte di Enti o privati;	
 - che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del	
T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R.	
06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge,	
mancando infatti i seguenti nulla-osta:	
a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di	
Treviso;	
b) Comune di Carbonera;	
- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente	
di procedere nell'iter istruttorio della domanda	
indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi,	
qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le	
modalità di legge;	
- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data	
9.06.2015, si è obbligata ad accettare le condizioni	
 imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti	
 interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e	
 dell'articolo 8 della L.R. 24/91;	
 - che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data	
 9.06.2015, ha inviato la dichiarazione di non necessità di	
 valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299	
 del 9.12.2014;	
 CONSIDERATO:	
 - che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata	
 del piano tecnico delle opere relative;	
Pag. 2 di 7	

- che Enel Distribuzione S.p.A., con nota in data	
 9.01.2015, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma	
 2 bis, del D.Lgs n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità a	
 quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D.Lgs n.	
 259/2003 in materia di interferenze;	
- che il tratto di linea elettrica in comune di Carbonera	
 ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi	
del D.Lgs. n. 42/2004;	
 VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti,	
 istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella	
 seduta in data 24.06.2015, preso atto della valutazione	
 favorevole espressa dal tecnico incaricato in merito alla	
 dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza,	
 considerato che l'istanza di autorizzazione risulta	
 regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad	
 osservazioni in linea tecnica, con voto n. 03 ha espresso	
 parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed	
 esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in comune	
 di Carbonera, subordinatamente all'osservanza da parte	
 dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte	
 dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in	
 materia di impianti elettrici;	
 VISTO che con nota prot. 69002 in data 9.02.2015 è stato	
richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n.	
 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e	
Pag. 3 di 7	

Paesaggistici;
PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il
 suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
 all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;
 VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle
 disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici";
VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate
di attuazione;
VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;
VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;
VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per
la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva
il relativo regolamento di esecuzione;
VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici";
VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;
VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;
VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;
VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;
 VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;
 Pag. 4 di 7

4

-	sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per	
	quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto,	
	data la tipologia delle opere che andranno a realizzarsi,	
	l'intervento non incide sui valori paesaggistici presenti	
	nel contesto.	
	ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le	
	modalità tecniche previste nei progetti allegati	
	all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto	
	previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988	
	e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla	
	L.R. n. 24/1991.	
	ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi	
	i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di	
	altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni	
	vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e	
	di distribuzione di energia elettrica, nonché delle	
	speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni	
	interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.	
	11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,	
	n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la	
	piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi	
	e gli eventuali danni causati dalla costruzione o	
	dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando	
	l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o	
	molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.	
	Pag. 6 di 7	





ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia
di terre e rocce da scavo citata in premessa.
ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche
durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle
opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero
prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi
ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le
comminatorie di legge in caso di inadempienza.
ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare
deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.
ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a
carico di ENEL Distribuzione.
ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.
dr. Simone Busoni
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite Pag. 7 di 7